



Studio Lozza, Biffi & Partners

Ai Sig.ri Clienti
Loro indirizzi

Trezzo sull'Adda, 25.03.2026

Circolare n. 05.2026.P

Oggetto: DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI

Con la legge di Bilancio 2026 è stata introdotta un'importante misura di **detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro**, prevedendo l'applicazione di **un'imposta sostitutiva del 5%** sugli aumenti corrisposti nel corso del 2026, **per i lavoratori con reddito 2025 fino a € 33.000.**

Il comma 7 della legge di bilancio 2026 prevede che, al «fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, **salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro**, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, **anche se derivanti da più rapporti di lavoro**. L'imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

A titolo d'esempio si consideri l'ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti rate:

- 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
- 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
- 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
- 61,00 euro dal 1° giugno 2028.

Studio Lozza, Biffi & Partners srl

sede amministrativa
piazza oriana fallaci 4
20056 trezzo sull'adda (mi)

tel. 02.90965100
fax 02.95383553
info@studiolozzabiffi.it

sede legale
via giotto 7
20145 milano

www.studiolozzabiffi.it

capitale sociale € 40.800
r.e.a. 1339950
c.f. e p.iva 10056090151



Studio Lozza, Biffi & Partners

In tal caso, l'imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026)

Si ritiene che l'agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).

Rimangono sempre esclusi

- gli scatti di anzianità
- le somme relative alle ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
- le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario,
- il trattamento di fine rapporto (TFR) trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo assorbibile, si ritiene che anche quest'ultimo possa beneficiare dell'agevolazione sui predetti incrementi retributivi.

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente NON deve presentare una specifica istanza, **mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva (v. allegato).**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

STUDIO LOZZA, BIFFI & PARTNERS

Studio Lozza, Biffi & Partners srl

sede amministrativa
piazza oriana fallaci 4
20056 trezzo sull'adda (mi)

tel. 02.90965100
fax 02.95383553
info@studiolozzabiffi.it

sede legale
via giotto 7
20145 milano

www.studiolozzabiffi.it

capitale sociale € 40.800
r.e.a. 1339950
c.f. e p.iva 10056090151